

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL C.N.S.A.S.

Art. 1) Finalità

Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento per l'affidamento incarico ai soci e degli altri Regolamenti del C.N.S.A.S., detta i principi e le modalità di applicazione della disciplina interna al C.N.S.A.S. e ai Servizi regionali e provinciali del C.N.S.A.S.

Art. 2) Mancanze

Il socio del C.N.S.A.S. venuto a conoscenza di un comportamento che, a suo giudizio, sia sanzionabile secondo il presente Regolamento, ha l'obbligo di segnalare gli stessi all'Organo gerarchicamente superiore all'accusato della violazione.

L'organo, una volta informato, ha l'obbligo di effettuare senza inerzia le opportune verifiche, dando in ogni caso notizia alle parti interessate e, se presente, all'Organo gerarchicamente superiore, dell'avvio della istruttoria entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione e della delibera entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvio dell'istruttoria. Le istruttorie particolarmente complesse sono prorogabili sino a 90 (novanta) giorni dalla segnalazione, previa notifica della proroga alle parti.

Qualora l'Organo competente non avvii l'istruttoria entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla segnalazione, o, comunque non lo concluda entro il termine previsto anche eventualmente prorogato, su istanza della parte interessata, l'Organo gerarchicamente superiore, se presente, può avocare a sé l'istruttoria.

Se l'Organo preposto agli accertamenti di cui al primo capoverso del presente articolo è la Direzione Nazionale, l'inerzia e il mancato rispetto dei termini vengono sottoposti all'Assemblea nazionale ai sensi del successivo art. 6.

Art. 3) Sanzioni disciplinari. Sospensione cautelare

Le sanzioni disciplinari a carico di soci che si siano resi responsabili di mancanze, negligenze o irregolarità nel corso dell'attività istituzionale o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dagli altri Regolamenti del C.N.S.A.S. sono:

- a) richiamo;
- b) ammonizione;
- c) diffida;
- d) rimozione da eventuali incarichi;
- e) sospensione dall'appartenenza al Corpo per un periodo compreso da un mese a due anni;
- f) esclusione.

Il richiamo è comminato per mancanze non gravi e consiste in una nota motivata inviata per iscritto al responsabile dell'infrazione.

L'ammonizione è comminata per mancanze di media gravità e consiste in una nota motivata inviata per iscritto al responsabile dell'infrazione.

La diffida è comminata nel caso di infrazioni gravi o di media gravità reiterate nel tempo e consiste nell'avviso scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e contiene l'avviso che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione.

La rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere il ruolo o l'incarico assegnato.

La sospensione dall'appartenenza al Corpo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio. Essa comporta inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo.

L'esclusione dal Corpo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora la condotta e le attività del socio si pongano comunque in contrasto insanabile con le finalità del Corpo.

Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Corpo:

- a) le condanne passate in giudicato per i reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e quelle previste dall'art. 280, secondo comma C.p.p, compreso l'omicidio stradale, solo nei casi di alterazione del conducente, e ad esclusione di reati di natura colposa che non siano accaduti nell'espletamento dei compiti istituzionali del C.N.S.A.S., sempre che non vi sia stata sospensione della pena e fatti salvi gli effetti della eventuale riabilitazione.
- b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al C.N.S.A.S. svolte senza esserne preventivamente autorizzato dalla Direzione nazionale;

- c) la mancata condivisione delle finalità statutarie e regolamentari e segnatamente la perdita del vincolo fiduciario di cui all'art. 8 dello Statuto e delle altre norme del Regolamento generale;
- d) la mancata osservanza dei principi posti in essere dall'art. 15 dello Statuto in relazione all'incompatibilità e conflitto di interessi, così come anche declinati in dettaglio dal Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci.
- e) la reiterata e costante non osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni impartite dai responsabili degli Organi e della struttura di riferimento.

È facoltà del responsabile (Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale o provinciale o Presidente nazionale) sospendere dalle attività previste dall'art. 2 dello Statuto in via cautelare ed urgente e salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il socio che, con la sua condotta, turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle predette attività.

La sospensione cautelare può avere durata non superiore ad un anno, può essere, altresì, comminata unitamente alla contestazione di addebiti ai sensi del successivo art. 4.

La sospensione cautelare è sempre disposta in caso di emissione delle misure cautelari previste dagli artt. 281, 282, 282 bis, 282 ter, 283, 284 e 285 del C.p.p., salvo, in ogni caso l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4, terzo capoverso del Regolamento generale C.N.S.A.S.

Art. 4) Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, fatto salvo quello previsto all'art. 3, lettera a), richiamo, che viene immediatamente comminato dal Capo Stazione, Delegato e Presidente, sono comminati dalla Direzione regionale o provinciale, salvo che riguardino un Delegato o un Presidente del Servizio regionale o provinciale e rispettivi vice. Nel primo caso provvederà direttamente la Direzione regionale o provinciale, negli altri casi la Direzione nazionale.

L'adozione del provvedimento, fatto salvo quello previsto all'art. 3, lettera a) che ha efficacia immediata, deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie deduzioni e chiedere di essere sentito dall'organo procedente.

Sentito l'interessato, a mezzo di soggetto all'uopo delegato dalla Direzione provinciale o Regionale o dalla Direzione nazionale, l'Organo competente deve emettere il provvedimento motivato entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Il termine di cui sopra è prorogabile ove vi siano accertamenti o istruttorie di particolare complessità.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e la sua efficacia decorre dall'avvenuta comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Capo Stazione, dal Delegato, dal Presidente o dalla Direzione regionale o provinciale è ammesso reclamo alla Direzione nazionale secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

I provvedimenti di secondo grado sono definitivi. Avverso gli stessi è possibile ricorso al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5) Reclamo

È ammesso reclamo alla Direzione nazionale per i provvedimenti disciplinari emessi dalla Direzione regionale o provinciale.

Il reclamo deve essere notificato al Presidente nazionale a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio.

Il reclamo deve contenere a pena di nullità le indicazioni della parte, il proprio domicilio e residenza, il provvedimento impugnato e i motivi di fatto e diritto su cui si fonda e degli eventuali mezzi istruttori, inclusa la richiesta di essere sentito rispettivamente dalla Direzione nazionale. Il reclamo deve essere, inoltre, sottoscritto personalmente dalla parte a pena di nullità assoluta.

Il Presidente interessato assegna il reclamo a sé stesso o ad un altro Consigliere, ovvero ad un consigliere giuridico nazionale appositamente delegato, per l'istruzione e l'eventuale audizione dell'interessato.

Il delegato all'istruzione ha ampia facoltà di acquisire ulteriori informazioni dalle parti, documentazione e quanto ritenuto necessario per la completa trattazione del caso, assegnando eventuali termini alle parti per la presentazione di memorie difensive.

Esaurita l'istruzione della pratica, la Direzione nazionale, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del reclamo delibera con provvedimento motivato a maggioranza assoluta dei presenti.

Il provvedimento della Direzione, sottoscritto dal Presidente, dal segretario verbalizzante e dai Consiglieri presenti alla deliberazione, è definitivo e va comunicato alle parti a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Art. 6) Segnalazioni o mancanze a carico di Presidente nazionale e/o Componenti Direzione nazionale

Un componente dell'Assemblea nazionale venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili nei confronti del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti e/o di uno o più componenti della Direzione nazionale, ha l'obbligo di portare a conoscenza l'Assemblea nazionale della situazione, ivi inclusi quelli previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 3, ultimo comma del presente regolamento.

L'Assemblea nazionale è competente anche per le eventuali infrazioni commesse dai componenti della Direzione Nazionale anche se inerenti alla loro qualità di soci o responsabili di Organi dei Servizi regionali o provinciali e per i ruoli di carattere non elettivo della Direzione Nazionale.

L'Assemblea nazionale valutata la necessità, può, a maggioranza dei presenti, istituire una specifica Commissione composta da 5 (cinque) membri scelti tra i componenti della stessa, con l'incarico di svolgere le opportune verifiche, al termine delle quali presenterà una relazione all'Assemblea stessa che dovrà essere convocata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della relazione. I componenti della Commissione non possono appartenere al Servizio regionale o provinciale delle persone oggetto di verifica.

Qualora dalla relazione della Commissione emergano condotte disciplinarmente rilevanti a carico del Presidente nazionale, Vice Presidenti nazionali e/o dei membri della Direzione nazionale, può essere proposta una mozione di sfiducia, ovvero di revoca che si considera approvata con gli stessi quorum di cui all'art. 46 dello Statuto con convocazione in modalità straordinaria. Le votazioni di sfiducia sono distinte per Presidente e rispettivi Vice Presidenti e per i membri della Direzione nazionale.

In caso di revoca, viene dichiarata dall'Assemblea nazionale la decadenza dalla carica e si procede al rinnovo delle stesse con nuove elezioni secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale, salvo che per i ruoli di carattere non elettivo che decadono dagli stessi.

Art. 7) Obbligo di riservatezza

Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari e dell'eventuale lodo arbitrale le parti sono soggette alla massima riservatezza. L'inosservanza di tale obbligo può determinare l'avvio di un ulteriore procedimento disciplinare.

Approvato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019.